

**TRIBUNALE FEDERALE**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Bocce

**Premesso che**

- in data 11 luglio 2016, è pervenuto alla Segreteria del Procuratore Federale FIB un ricorso proposto dai Sigg.ri Pasquale Lo Chiatto, Antonio Tecce, Vittorio De Simone, Giuseppe Minichiello, nella loro qualità di soci della ASD Eclanese, nei confronti del Presidente della predetta Associazione sportiva Sig. Pasquale Speranza, al quale venivano contestate: **(i)** presunte irregolarità contabili relative all'anno 2015; nonché **(ii)** presunte irregolarità poste in essere durante le operazioni di voto relative all'Assemblea straordinaria del 7 febbraio 2016, in occasione della quale si procedeva alla conferma del Presidente e del Consiglio Direttivo della Società Eclanese;
- in data 10 ottobre 2016, all'esito della fase istruttoria, la Procura Federale della FIB deferiva il denunciato allo scrivente Tribunale, ritenendo sussistente la violazione di cui all'art. 60, comma secondo, lett. g) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, configurandosi "*irregolarità nella tenuta dei documenti amministrativi*";
- in data 7 novembre 2016 il Tribunale Federale comunicava al deferito la data di udienza, invitandolo a depositare eventuali ulteriori memorie e/o documenti a difesa, rispetto a quanto già prodotto durante la fase istruttoria.
- Nessuna ulteriore documentazione è stata presentata da parte del Sig. Speranza.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

in data odierna, 30 novembre 2016, si è riunita lo scrivente Tribunale Federale della FIB al fine di decidere in merito caso di cui trattasi e, all'esito dell'esame della documentazione presente agli atti, si rileva quanto segue.

Con riferimento alle evidenziate irregolarità contabili relative all'anno 2015, si rileva come alcune delle voci poste a bilancio non siano effettivamente supportate da idonea e completa documentazione.

Alcune delle spese sostenute dal sodalizio nel corso del 2015, infatti, non sono accompagnate da idonei giustificativi e, ove presenti, in molti casi risultano incompleti e privi di elementi essenziali quali – ad esempio – data, causale, importo etc., per un totale di Euro 3.659,37 circa.

Sul punto, si precisa che dalla documentazione presentata dal Sig. Pasquale Speranza non emergono elementi sufficienti tali da escludere dette irregolarità contabili, relative alla rendicontazione dell'ASD per l'anno 2015.

In ragione di quanto sopra, si ritiene quindi sussistente la violazione di cui all'art. 60, comma secondo, lett. g) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB per "*irregolarità nella tenuta dei documenti amministrativi*".

Fermo quanto sopra, appare tuttavia doveroso evidenziare come le irregolarità riguardano un importo di entità contenuta e che tale aspetto, dovrà quindi essere oggetto di valutazione ai fini dell'irrogazione della sanzione.

Per quanto concerne, invece, le presunte irregolarità poste in essere durante le operazioni di voto relative all'Assemblea straordinaria del 7 febbraio 2016, in occasione della quale si procedeva alla conferma del Presidente e del Consiglio Direttivo della Società Eclanese, si evidenzia quanto segue.

Alla luce della documentazione in atti, si ritiene che le operazioni di voto relative all'Assemblea straordinaria del 7 febbraio 2016 siano state condotte in conformità delle previsioni normative che disciplinano il procedimento deliberativo assembleare dell'ASD.

A ciò si aggiunga, inoltre, che la votazione di cui trattasi si è celebrata in presenza di un soggetto terzo all'ASD, il Presidente Provinciale FIB, Sig. Gabriele Scaperrotta, il quale non ha verbalizzato alcunché in merito alle presunte irregolarità occorse.

In ragione di quanto sin qui esposto, si ritiene che la condotta del Sig. Pasquale Speranza nella sua qualità di legale rappresentante della ASD Eclanese integri esclusivamente la violazione di cui all'art. 60, comma secondo, lett. g) (*Irregolarità nella tenuta dei documenti amministrativi e, comunque, qualsiasi irregolarità amministrativa*) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, la cui sanzione dovrà essere attenuata stante la tenuità del fatto, ai sensi dell'art- 57, comma terzo del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale infligge al Sig. Pasquale Speranza n.q., la sanzione della squalifica per mesi 2 (due), a decorrere dal 5 dicembre 2016 e sino al 5 febbraio 2017.

Roma 30 novembre 2016

**Il Tribunale Federale**

Avv. Alessandro del Ninno  
*Alessandro del Ninno*

*Alessia Capozzi*  
Avv. Alessia Capozzi

Avv. Hélène Thibault  
*H. Thibault*